



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **19/07/2012**

UFFICIO **POLIZIA LOCALE**
Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere **FAVOREVOLE**
Capaccio (SA) **19/07/2012**

UFFICIO **FINANZIARIO**
Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'
Si esprime parere _____
Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. **10 AGO. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del **10 AGO. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data **10 AGO. 2012**
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **130** DEL **19/07/2012**

Oggetto: Modifica regolamento Polizia Urbana.

L'anno duemiladodici il giorno **dieci** del mese di **luglio**, alle ore **18,00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice Sindaco	SI	
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore	SI	
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso :

- **Che**, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- **Che**, la disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati alla cultura, al culto, alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica tutela del decoro urbano e dell'ambiente;
- **Che**, le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98;
- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 venne approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio e, il Titolo II – Sezione VI del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, tratta il "Della tutela della quiete e del riposo " e, segnatamente, l'art.20, comma 5, tratta il divieto di accensione dei fuochi pirotecnici, fuochi cinesi e simili, nei centri urbani, nelle vicinanze di strade e a distanza inferiore di m.200 dalle abitazioni nonché nei luoghi previsti dall'art.52 del TULPS;
- **Che**, il comune di Capaccio, con l'ordinanza n.105 del 14/07/2008 ha disposto il divieto di sparare fuochi e simili nel corso di matrimoni, battezzii comunioni ecc..., prevedendo, in caso di violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00. da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, Detta sanzione concorre e non sostituisce con quella già prevista dal Regolamento di Polizia Urbana pari ad €. 150,00. Inoltre, in caso di recidiva, a carico delle strutture alberghiere e di tutte le altre attività ricettive, si applicheranno le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 del regolamento di Polizia Urbana ossia la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa di tre giorni e, in caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione, si applica la revoca del titolo autorizzatorio;

Considerato:

Che, è oramai un dato di fatto la sempre crescente tendenza da parte di privati e strutture alberghiere del territorio di Capaccio-Paestum a effettuare accensioni e lanci di fuochi d'artificio cd. "fuochi cinesi" ovvero di libera vendita, in occasione di cerimonie e festeggiamenti in genere da parte di privati;

Che, l'accensione di detti fuochi cinesi avviene perlopiù nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20.00 alle ore 01.00 creando anche disturbo per la quiete e il riposo delle persone laddove vengono accesi in centro abitato;

Ritenuto

- **Che**, necessita adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla tutela della quiete e del riposo delle persone;

Preso atto

- **Che** occorre disciplinare il fenomeno dell'accensione dei fuochi pirotecnici in genere;
- **Che**, il Decreto del 9 agosto 2011 "Vendita al dettaglio dei manufatti pirotecnici 'ex declassificati'"(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011), dispone:
 - a. *Quattordici anni per l'acquisto degli artificieri di categoria 1 eu;*
 - b. *La maggiore età per gli artificieri della categoria 2 eu ed agli artificieri per uso scenico ed altro scopo, classificati T1 e P1;*
 - c. *Il possesso del porto d'armi per quelli della categoria 3 eu;*
 - d. *Abilitazione ex art. 101 TULPS (abilitazione allo sparo) per i cosiddetti fuochi professionali della categoria 4 eu ed agli altri artificieri T2 e P28.*
- **Che**, il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recita: " le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui all'articolo 1, lettere a) e b)" e cioè che non esiste l'obbligo di registrazione per le categorie 1 e 2 fra cui, per quanto previsto dalla tabella delle equivalenze, rientrano anche i prodotti di V/C della tabella allegata al decreto 09/08/2011;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

CONSIDERATO INOLTRE

- **Che**, deve essere consentita sempre la libera fruibilità degli spazi pubblici sopra indicati, da parte di tutta la collettività, gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità;
- **Che**, pervengono all'Amministrazione Comunale continue lagnanze di cittadini i quali rappresentano il degrado ambientale costituito dall'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante con la conseguente ripercussione sul carico urbanistico visto che l'Ente si deve far carico dello smaltimento degli stessi ancorché della raccolta e della bonifica dei luoghi;
- **Che**, se in linea generale l'abbandono dei rifiuti urbani sul suolo pubblico è configgente con la natura dei luoghi di un qualsivoglia territorio gravato dal vincolo Paesaggistico ciò non è assolutamente ammissibile in determinate località del Comune di Capaccio dove, oltre al vincolo Paesaggistico e, in alcune zone il vincolo Archeologico, vi è una consolidata vocazione turistica che vede le località costiere e la zona archeologica, meta quotidiana di turisti nazionali e stranieri giacché è strategicamente posizionata a pochi chilometri a sud della costiera Amalfitana e a nord della costiera Cilentana, fungendo da porta del Parco Nazionale del Cilento. La zona Archeologica di Paestum è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco;
- **Che**, pervengono altresì all'Amministrazione Comunale continue lagnanze di utenti stradali i quali lamentano il pericolo che taluni veicoli, perlopiù autocarri, costituiscono a causa delle fermate non conformi al codice della strada che i conducenti degli stessi effettuano pur di effettuare la vendita al cliente avventore;
- **Che**, le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98.
- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 venne approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio;

- **Che**, il Titolo III (Delle Attività Produttive) del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, all'art.26, testualmente recita:

” *Commercio in forma itinerante* ”:

1. *I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, esercitare l'attività in forma itinerante, esclusivamente nella aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale.*

2. *E' comunque vietato:*

- *Esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;*
- *Depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;*
- *Posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;*
- *Sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;*
- *Sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;*
- *A Salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi a una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, scuole o altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti di interesse storico artistico;*
- *Iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19;*

3. *Sono interdetti al commercio itinerante:*

- La zona archeologica di Paestum all'interno del perimetro delle mura e all'esterno, ad una distanza di 100 metri dalla stessa cinta muraria;*
- L'arenile marittimo;*
- Le strade che costeggiano l'arenile marittimo e che conducono ad esso;*
- I parchi, i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;*
- Le zone di pertinenza delle intersezioni stradali, delle curve ed ogni altro luogo potenzialmente pericoloso ai fini della circolazione stradale;*
- Le piazze, fatta eccezione in occasione di eventi religiosi, feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere;*

Nei luoghi di cui alle lettere " b, c, d, f "è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e Asl, e in possesso della prescritta autorizzazione del suolo pubblico e, ove richiesto, nulla osta degli altri enti competenti.

- **Che**, con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 28/06/2001 è stato approvato il regolamento del commercio sulle aree pubbliche del comune di Capaccio, in ottemperanza al dettato del decreto legislativo n.114 del 31/03/1998 nonché della Legge Regionale n.1 del 07/01/2000;

Considerato:

- **Che**, ai sensi dell'art. 28 comma 16 del decreto legislativo 114/98 il Comune, nel regolamento per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, può stabilire per il commercio in forma itinerante divieti e limitazioni per motivi di viabilità, igiene o pubblico interesse, ovvero può vietare tali forme di attività in particolari zone del territorio comunale per motivi archeologici, storici, artistici e ambientali;
- **Che**, l'articolo 25 comma 1° lettera C della legge regionale n.1/2000, assegna ai Comuni il compito di indicare le zone nelle quali non può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e di quelle sulle quali tale forma di commercio è soggetta a particolari limitazioni;
- **Che**, la circolazione veicolare sulle strade che attraversano le località turistiche viene di frequente compromessa a causa della sosta degli esercenti di che trattasi, avverso la quale non sempre è possibile intervenire con tempestività; che la stessa sosta crea disagio per la circolazione stradale e la sicurezza degli utenti stradali;

- **Che**, l'abbandono dei rifiuti urbani da parte degli esercenti di che trattasi, avverso il quale non sempre è possibile intervenire con tempestività, costituisce degrado urbano che è configgente con la natura dei luoghi di pregio storico, artistico e balneare, offendendone il decoro;

- **Che**, l'art. 26, comma 3, lettere: " a, b, c, d, e, f " del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 già prescrive una preclusione all'esercizio del commercio itinerante in alcune zone del territorio comunale;

- **Che**, il dettato dell'art.35 del regolamento del commercio sulle aree pubbliche del comune di Capaccio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 28/06/2001, contrasta con l'articolo 26 del regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di CC n.88/2003, poiché consente lo svolgimento del commercio itinerante su tutto il territorio comunale senza limitazioni che tengano conto delle criticità sopra evidenziate;

Ritenuto quindi, per i motivi innanzi esposti, di dover estendere anche ad altre zone l'interdizione al commercio itinerante di cui all'art.26 del regolamento di polizia urbana nonché adeguare l'art.35 del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

Ritenuto di dover adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Rilevato che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini e che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate insozzate e imbrattate con azioni disdicevoli;

Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro e l'igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o similari, nonché l'abbandono di cartacce e altri rifiuti;

- Visto il Decreto del 9 agosto 2011 "Vendita al dettaglio dei manufatti pirotecnici 'ex declassificati'(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011);
- Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58 - "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010;
- Visto l'allegato 1 al Decreto 9 agosto 2011;
- Vista la tabella allegata al decreto 9 agosto 2011;
- Vista la circolare del Ministero degli Interni del 23-11-2011, avente ad oggetto: "fuochi pirotecnici";
- Vista la circolare del Ministero degli Interni del 06-09-2011;
- Vista la circolare del Ministero degli Interni del 05-12-2011;
- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;
- Visto l'art. 7 bis del D. lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 (cd. Pacchetto sicurezza);
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003;
- Visto il decreto legislativo n. 112/98 ;
- Visto il decreto legislativo n. 114/98;
- Vista la legge regionale n. 1/2000;
- Visto il regolamento del commercio sulle aree pubbliche del comune di Capaccio approvato con la delibera di consiglio comunale n.45 del 28/06/2001
- Vista l'ordinanza adottata dal comune di Capaccio n.105 del 14/07/2008;
- Vista l'Ordinanza adottata dal comune di Capaccio n.177/2012
- Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;
- Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei

limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area VII ;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui per integralmente trascritta e richiamata ;
 - di proporre al Consiglio Comunale quanto segue :
- E' abrogato il comma 5 dell'art.20 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003;
- Dopo l'art.20 è aggiunto l'art.20 bis al vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, che è così formulato:
1. Su tutto il territorio del Comune è consentita l'accensione, il lancio, lo sparo e lanci di fuochi pirotecnici cd. " fuochi d'artificio cinesi " classificati di libera vendita, appartenenti alle categorie 1 e 2 del Decreto del 9 agosto 2011 "Vendita al dettaglio dei manufatti pirotecnici 'ex declassificati'"(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011), in occasione di feste, sagre, cerimonie e festeggiamenti in genere da parte di privati e da parte di strutture ricettive e pubblici esercizi che ospitano detti festeggiamenti, ovvero:
 - Cat. 1 : V cat. E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
 - Cat. 2: **V Cat. D - V Cat. C:**
 - 1) Razzi e loro batterie, batterie o combinazioni di petardi e petardi finali, di sbruffi di candele romane, di tubi monogetto, singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto;
 - 2) Artifici singoli e comunque collegati a esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg.;
 - 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto lampo. Ai fini della classificazione non è computata la miscela illuminante.
 2. L'accensione dei fuochi di cui al punto 1 non può essere effettuata dopo le ore 22 ed è soggetta a comunicazione, da inviare almeno 3 giorni prima dell'evento, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio e, per conoscenza al Sindaco del comune di Capaccio per il tramite del Comando di Polizia Locale. La comunicazione deve essere recapitata agli uffici suddetti per il tramite dell'ufficio protocollo generale o a mezzo posta elettronica certificata e deve contenere:
 - a) I dati identificativi di chi compie l'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - b) I dati identificativi di chi commissiona l'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - c) Il luogo dove avviene l'accensione, specificando se si tratta di centro urbano o fuori dal perimetro urbano, indicando i dati catastali e identificativi del suolo dove avviene l'accensione nonché gli estremi identificativi della struttura ricettiva e/o pubblico esercizio;
 - d) Il motivo dell'accensione dei fuochi di libera vendita;
 - e) L'orario di accensione dei fuochi di libera vendita;
 3. L'accensione dei fuochi di cui al punto 1 è soggetta al pagamento di una tassa pari a **€.250,00** da versare al Comune di Capaccio e la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla comunicazione preventiva di cui al punto 2.
 4. Sebbene trattasi di fuochi di libera vendita, laddove l'accensione interessi superfici boscate alla distanza inferiore di 1 Km, deve esserne data comunicazione anche alle competenti autorità forestali (Corpo Forestale dello Stato e Comunità Montana).
 5. Durante l'accensione e la durata dei fuochi di libera vendita dovrà essere sempre assicurata un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme di sicurezza di cose e persone e, prioritariamente, per il rischio incendi.
 6. Per ciò che attiene all'accensione dei fuochi pirotecnici classificati non di libera vendita, questa è soggetta al pagamento di una tassa pari a **€.400,00** da versare al Comune di Capaccio.

Chi intende accendere detti fuochi pirotecnici deve presentare istanza al Comune, almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio della licenza di cui all'art. 57 del TULPS nonché darne comunicazione almeno 15 giorni prima alle competenti autorità forestali se i fuochi interessano superfici boscate alla distanza inferiore di 1 Km. In detto termine, il Comune provvederà agli adempimenti presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, laddove ve ne siano le condizioni.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa stabilita. Allo sparo di mortaretti e all'accensione di fuochi d'artificio potrà procedere esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all'art. 101 del Regolamento T.U.L.P.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia. Nell'autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione. Si specifica che dovrà essere sempre assicurata un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio e, i titolari di autorizzazione saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.

7. Le trasgressioni all'art.20 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 e istituito con la presente delibera, fatte salve le disposizioni penali in materia, gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da altri regolamenti comunali e leggi speciali, ad integrazione dell'art.34 del medesimo regolamento (Importi delle sanzioni), saranno punite con una sanzione amministrativa di **€. 500,00**, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento con le modalità previste dalla Legge n.681/1989. Inoltre, in caso di recidiva, a carico delle strutture alberghiere e di tutte le altre attività ricettive, si applicheranno le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 del regolamento di Polizia Urbana ossia la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa di tre giorni e, in caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione, si applica la revoca del titolo autorizzativi.
8. A prescindere dall'appartenenza dell'organo accertatore, per i proventi delle sanzioni si applica quanto già disciplinato dall'art.35 del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio.

9. Il comma 1, dell'articolo 34 del vigente regolamento di Polizia Urbana è così modificato:

" dopo la parola: D. Lgs 267/2000 (€..500,00) è inserito nonché riferito ai limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze che comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

10. All'articolo 31 vigente regolamento di Polizia Urbana, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

" Gli importi sono altresì stabiliti secondo i limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

11. Diventa inefficace l'ordinanza del comune di Capaccio n.105 del 14/07/2008;

12. Il comma 3, dell'articolo 26, del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003, è così sostituito:

Sono interdetti al commercio itinerante:

- a) La zona archeologica di Paestum all'interno del perimetro delle mura e all'esterno della stessa cinta muraria;
- b) La fascia costiera, dal Fiume Sele al Fiume Solofrone, intesa come demanio dello Stato, demanio Comunale e demanio marittimo;
- c) Tutte le strade che costeggiano la fascia costiera e tutte le strade che conducono ad essa;
- d) I parchi, i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
- e) Le zone di pertinenza delle intersezioni stradali, delle curve ed ogni altro luogo potenzialmente pericoloso ai fini della circolazione stradale;
- f) Le piazze, fatta eccezione in occasione di eventi religiosi, feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere;
- g) Le seguenti località di cui alla delimitazione dei centri urbani vigente: Foce Sele, Laura, Torre di Mare, Licinella, Linora;

13 .Il comma 1 dell'art.35 del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche del comune di Capaccio, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.45 del 28/06/2001 è così riformulato:

1. Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta dei veicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, non è consentito nelle zone e località di cui al comma 3 dell'articolo 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 e modificato con il punto 1 della presente delibera;

14 Il comma 1, dell'articolo 34 del vigente regolamento di Polizia Urbana è così modificato:

“ dopo la parola: D. Lgs 267/2000 (€..500,00) è inserito nonché riferito ai limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

15 All'articolo 31 vigente regolamento di Polizia Urbana, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

3. Gli importi sono altresì stabiliti secondo i limiti imposti dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

16 Il comma 1, dell'articolo 26 del vigente regolamento di Polizia Urbana è così integrato:

... dopo le parole: “ con provvedimento dell'autorità comunale” sono inserite le parole “ nonché nelle zone e località non ricomprese nel comma 3 dell'art.26 del presente regolamento;

17 Le trasgressioni al comma 3 dell'articolo 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 07/11/2003 e modificato con il punto 1 della presente delibera, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, ad integrazione dell'art.34 del medesimo regolamento (Importi delle sanzioni), saranno punite con una sanzione amministrativa di €. 500,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inerzia del trasgressore l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente. A prescindere dall'appartenenza dell'organo accertatore, per i proventi delle sanzioni si applica quanto già disciplinato dall'art.35 del citato Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio.